I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/68 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1968

che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento per la campagna 1968/1969

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i prezzi d'intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che, per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo, è stata prevista l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni;

considerando che non è opportuno accettare all'intervento i cereali la cui qualità non permette una utilizzazione o uno stoccaggio adeguati; che, per stabilire la qualità minima, è necessario in particolare prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità; che a tal fine, in attesa di una sufficiente esperienza comunitaria al riguardo, è opportuno lasciare provvisoriamente agli organismi d'intervento la cura di adattare le condizioni qualitative previste, in funzione delle condizioni climatiche delle regioni per le quali essi sono competenti;

considerando che, al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento, ed in particolare di permettere la costituzione di lotti omogenei per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è necessario stabilire una quantità minima al disotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta; che tuttavia può risultare necessario in alcuni Stati membri prevedere un tonnellaggio minimo superiore per consentire agli organismi d'intervento di tener conto in via transitoria delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formatisi in precedenza nei rispettivi paesi;

considerando che le condizioni di offerta agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il piú possibile uniformi nella Comunità, onde evitare ogni discriminazione fra i produttori; che tuttavia può sembrare utile che gli Stati membri applichino, parallelamente al presente regolamento, alcune loro disposizioni adattate alle condizioni climatiche che sono loro caratteristiche, e in particolare agli usi commerciali;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni detentore di lotti omogenei, di un minimo di 50 tonnellate, di grano tenero, di segala, d'orzo e di granturco, e di 10 tonnellate di grano duro, raccolti nella Comunità, è abilitato a presentare tali cereali all'organismo d'intervento. Tuttavia, gli organismi d'intervento possono fissare un tonnellaggio minimo superiore.

2. Per la presentazione all'organismo d'intervento del Granducato del Lussemburgo, la quantità minima di 50 tonnellate prevista dal paragrafo 1 può essere ridotta a 25 tonnellate.

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

Articolo 2

1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile quando non presentano cattivo odore, insetti vivi e quando:

— la percentuale totale degli elementi che sono dei cereali di base di qualità irreprensibile è, per il grano tenero, il grano duro, la segala, l'orzo e il granturco, di un minimo del 90 %;

— l'umidità non supera una percentuale stabilita dagli organismi d'intervento tra il 14 % e il 24 %, secondo le regioni;

— il peso specifico raggiunge almeno 75 kg/hl per il grano duro, 66 kg/hl per la segala, e 60 kg/hl per l'orzo; per l'orzo invernale, tuttavia, il peso specifico minimo può essere stabilito a 57 kg/hl dagli organismi d'intervento degli Stati membri;

— il peso specifico per il grano tenero non è inferiore ad un peso stabilito dagli organismi d'intervento tra i 70 ed i 73 kg/hl, secondo le regioni;

— la percentuale dei chicchi germogliati non supera l'8 % per il grano tenero, il grano duro e la segala; il 10 % per il granturco e per l'orzo; tuttavia, tali percentuali possono essere stabilite dagli organismi d'intervento ad un livello inferiore;

— la percentuale delle impurità relative ai chicchi non supera il 6 % per il grano tenero, il grano duro e la segala; la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 6 % per l'orzo e il granturco; tuttavia, per il grano tenero gli organismi d'intervento possono, all'atto della determinazione delle impurità relative ai chicchi, non tener conto dei chicchi che presentano colorazioni del germe o dei chicchi volpati;

— la percentuale totale di impurità diverse (Schwarzbesatz) non supera il 4 %, di cui al massimo 1 % di chicchi scaldati o riscaldati per il grano tenero, 0,05 % di segala cornuta per il grano tenero e la segala e 0,20 % di chicchi nocivi per il grano tenero, il grano duro e la segala;

— per il grano duro, percentuale di chicchi scaldati o riscaldati non supera l'1 %, la percentuale di chicchi bianconati non supera il 50 % e la percentuale di chicchi di grano tenero non supera il 7 %;

— la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il grano tenero e il grano duro;

— la percentuale di piccoli chicchi e di chicchi scaldati d'orzo non supera il 15 %; i piccoli chicchi ed i chicchi scaldati d'orzo sono quelli che passano attraverso un setaccio le cui fessure sono di 2,2 mm.

3. In deroga al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE si può decidere, in caso di circostanze climatiche sfavorevoli, di:

— diminuire la percentuale di cui al primo trattino fino all'85 %;

— aumentare la percentuale di cui al quinto trattino per l'orzo fino al 13 %;

— aumentare la percentuale di cui all'ottavo trattino per i chicchi bianconati fino al 60 %.

Articolo 3

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di una domanda scritta rivolta ad un organismo d'intervento.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento viene effettuata al piú presto, con le precisazioni necessarie per quanto riguarda le condizioni alle quali si effettua la presa in consegna. Queste condizioni possono essere contestate soltanto entro le 48 ore successive al ricevimento dell'accettazione.

3. Il prezzo pagabile al venditore è il prezzo stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 132/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [1], per una merce non scaricata franco magazzino, valido per il mese fissato al momento dell'accettazione dell'offerta come mese di consegna e tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni da determinare.

4. Il pagamento deve essere effettuato al piú presto dopo la presa in consegna.

Articolo 4

1. La data della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento sarà convenuta tra il venditore e l'organismo d'intervento.

[1] GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.

2. L'effettiva presa in carico dei cereali è effettuata dall'organismo d'intervento in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti debitamente delegati.

3. Nel caso in cui un accordo non può essere realizzato a causa della qualità e delle caratteristiche del cereale offerto, i campioni prelevati in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti saranno sottoposti all'analisi di un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

I risultati della suddetta analisi sono determinanti.

4. Il venditore e l'organismo d'intervento possono essere rappresentati dai rispettivi mandatari.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento adottano, in caso di necessità, delle procedure e delle condizioni complementari di presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro al quale appartengono.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1968. Le sue disposizioni sono applicabili per la campagna di commercializzazione 1968/1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/68 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1968

relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i prezzi d'intervento comuni sono fissati per cereali di una qualità tipo determinata; che il regolamento n. 120/67/CEE prevede, nell'articolo 7, paragrafo 2, l'ipotesi in cui la qualità del cereale acquistato da un organismo d'intervento differisca dalla suddetta qualità tipo, nel qual caso il prezzo d'intervento viene adattato applicando maggiorazioni o detrazioni;

considerando che nel quadro di un regime di prezzi d'intervento le maggiorazioni e detrazioni possono essere previste soltanto per alcune caratteristiche essenziali di questi cereali, come il tenore di umidità, il peso specifico e le impurità che possono essere constatate con metodi semplici;

considerando che per il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni il criterio da prendere in considerazione consiste nella ripercussione delle suddette caratteristiche sul valore di trasformazione per l'alimentazione umana dei cereali da panificazione e sul valore nutritivo, per l'alimentazione del bestiame, dei cereali da foraggio;

considerando che le maggiorazioni e detrazioni devono essere calcolate in relazione alle qualità tipo fissate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE;

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.